



25800/15

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in  
data 2/12/2015

OGGETTO  
Opposizione allo stato  
passivo

R.G.N.27235/2009  
cron. 25800  
Rep. C-1-

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Fabrizio Forte	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere
dott. Massimo Ferro	Consigliere
dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Paolo                      e Michele                      domiciliati in  
Roma, via Avezzana 31, presso l'avv.                      :

, che li rappresenta e difende unitamente  
all'avv.                      , come da mandato a mar-  
gine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Ondulati La Veggia s.p.a., domiciliato  
in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso l'avv.

che lo rappresenta e difende uni-

1992

2015

tamente all'avv. \_\_\_\_\_, come da mandato  
in calce al controricorso

- controricorrente -

Contro

The Last Debenture Trust Corporation p.l.c., domi-  
ciliata in Roma, via Vittorio Veneto 84, presso  
l'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e di-  
fende come da procura notarile apostillata

- intimato -

avverso

il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, deposti-  
tato il 5 giugno 2009, n. 5856/08;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.  
Aniello Nappi

uditi i difensori avv. \_\_\_\_\_ per i ricorrenti,  
avv. \_\_\_\_\_ e avv. \_\_\_\_\_ per i resistenti.

Udite le conclusioni del P.M., dr. Alberto Cardino,  
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

### **Svolgimento del processo**

Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio E-  
milvia ha rigettato l'opposizione proposta da Paolo  
\_\_\_\_\_ e Michele \_\_\_\_\_ avverso lo stato pas-  
sivo del Fallimento Ondulati La Veggia s.p.a., dal  
quale era stato escluso il loro credito di €. 47.960,57,  
derivante da obbligazioni emesse dalla

La Veggia Finance 2004 s.a., e garantite dalla Ondulati La Veggia s.p.a., in quanto già incluso nel credito riconosciuto alla The Last Debenture Trust Corporation p.l.c. quale fiduciaria legittimata per tutti gli obbligazionisti (trustee).

Hanno ritenuto i giudici del merito che il negozio fiduciario stipulato all'atto dell'emissione delle obbligazioni da parte della La Veggia Finance 2004 s.a., e riportato sulle obbligazioni, riserva esclusivamente al fiduciario il potere di agire in giudizio per conto di tutti gli obbligazionisti.

Contro il decreto hanno proposto ricorso per cassazione Paolo e Michele deducendo sette motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso The Last Debenture Trust Corporation p.l.c. e il Fallimento Ondulati La Veggia s.p.a.

#### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano deciso sulla base di un documento inesistente, allorché hanno ritenuto conoscibili da parte degli obbligazionisti le condizioni del negozio fiduciario in quanto riportate sulla cedola cartacea. Infatti tali cedole non esistono

agli atti, in quanto mai emesse, come riconosciuto sia dalla curatela sia dalla stessa The Last Debenture Trust Corporation p.l.c.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione del decreto impugnato e lamentano che il tribunale abbia ommesso di indicare le prove dalle quali ha desunto l'opponibilità del negozio fiduciario agli obbligazionisti, non essendo stata mai prodotta la cedola cartacea cui i giudici del merito si riferiscono.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione sull'eccezione di inapplicabilità del negozio fiduciario nella procedura fallimentare.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 4 Regolamento CE n. 1346/2000 e della legge fallimentare.

Sostengono che, ove pure opponibili agli obbligazionisti anche in mancanza di cedole cartacee, il negozio fiduciario potrebbe legittimare anche il trustee ma non potrebbe privare della concorrente legittimazione dalla legge italiana agli obbligazionisti, soli creditori titolati. La scissione tra diritto di proprietà sulle obbligazioni e connesso diritto di azione, ipotizzata dal tribunale, non può elidere la legge italiana che invece ricollega



alla titolarità del credito il potere di agire per l'ammissione al passivo fallimentare.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione del decreto impugnato in ordine al denunciato ritardo della The Last Debenture Trust Corporation p.l.c. nella tutela degli obbligazionisti. Infatti le obbligazioni erano scadute il 14 novembre 2004, mentre solo il 30 gennaio 2008 il trustee ha proposto istanza di fallimento contro la La Veggia Finance 2004 s.a., senza proporre alcuna azione contro la garante Ondulati La Veggia s.p.a. poi fallita.

Questo protratto inadempimento è rilevante a norma dell'art. 12 del Regolamento del prestito obbligazionario, che riconosce al trustee l'esclusiva nella tutela, a meno di protrate omissioni.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione sull'eccezione di inapplicabilità alle azioni nei confronti della garante Ondulati La Veggia s.p.a. dell'esclusiva della tutela degli obbligazionisti in ipotesi riconosciuta nei confronti dell'emittente delle obbligazioni La Veggia Finance 2004 s.a.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine alla presunta inutilità pra-



tica della loro ammissione al passivo, posto che si giovano comunque dell'ammissione del fiduciario, lamentando che i giudici del merito non hanno considerato le spese da scomputare dalle somme eventualmente ottenute dal trustee.

2. Occorre rilevare pregiudizialmente che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché la proposizione dell'impugnazione straordinaria per revocazione della medesima sentenza determinò la sospensione del termine per ricorrere.

Ciò posto, per un più agevole esame delle questioni controverse, i motivi del ricorso vanno distinti per unità tematiche e così raggruppati.

2.1- Vanno esaminati congiuntamente innanzitutto i primi due motivi del ricorso, che attengono entrambi all'opponibilità agli obbligazionisti del negozio fiduciario stipulato all'atto dell'emissione delle obbligazioni.

I ricorrenti sostengono che la decisione assunta in proposito dai giudici del merito sia fondata su un documento inesistente e perciò priva di adeguata giustificazione.

Si tratta però di motivi inammissibili, perché denunciano un errore di percezione il cui accertamento è incompatibile con il giudizio di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.» (Cass., sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20240, m. 636661, Cass., sez. III, 27 luglio 2005, n. 15672, m. 583395).

2.2- Vanno poi esaminati congiuntamente il terzo, il quarto e il sesto motivo, perché attengono tutti alla legittimità del riconoscimento della legittimazione della The Last Debenture Trust Corporation p.l.c. ad agire sia nei confronti della La Veggia Finance 2004 s.a. sia nei confronti della Ondulati La Veggia s.p.a.

In realtà i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione, benché si dolgano della violazione di norme giuridiche. Sicché i mo-



tivi recano una intitolazione inammissibile, perché gli eventuali errori di motivazione delle decisioni in diritto dei giudici del merito sono irrilevanti, spettando alla Corte di cassazione di correggerle senza cassarle. Nondimeno, ricondotti all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., i motivi vanno esaminati.

Come la giurisprudenza di questa corte ha già avuto modo di chiarire, con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. Secondo quanto prevede l'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di «amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee». Benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.

Ne consegue che nel caso in esame era esclusivamente del trustee la legittimazione a insinuare nel






fallimento della Ondulati La Veggia s.p.a. il credito vantato dalla massa degli obbligazionisti nei confronti della La Veggia Finance 2004 s.a. e della società garante. Né è possibile distinguere la tutela verso la società emittente dalla tutela verso la società garante, perché ciò che legittima il fiduciario è la destinazione del patrimonio, non i soggetti nei confronti dei quali è chiamato a tutelarlo.

I motivi in esame sono dunque tutti infondati.

2.3- Vanno infine esaminati il quinto e il settimo motivo, che deducono entrambi vizi di motivazione in fatto.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito non abbiano valutato il ritardo con il quale la The Last Debenture Trust Corporation p.l.c. avrebbe agito a tutela degli obbligazionisti. Ma qui rilevano i tempi dell'insinuazione al passivo fallimentare, che non sono certo irragionevoli trattandosi di insinuazione tempestiva.

Con il sesto motivo i ricorrenti sostengono che avrebbero avuto un vantaggio economico dall'esclusione del trustee e delle spese che il suo intervento comporta. Ma è evidente che non spetta ai signori Paolo e Michele Cioc-



chini valutare a posteriori la convenienza di un trust cui, secondo i giudici del merito, hanno aderito.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore di ciascuno dei resistenti, liquidandole in complessivi €. 7.200, di cui €. 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 2 dicembre 2015



Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria

22 DIC 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*Arnaldo Casano*